

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TUFO E PIETRASTORNINA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladieci, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Febbraio, nella casa comunale del Comune di Tufo tra il Comune di Tufo, rappresentato dal Sindaco Sig. Fabio Grassi ed il Comune di Pietrastornina, rappresentato dal Sindaco Dr. Amato Rizzo;

**PREMESSO**

che l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 " Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127 " prevede che I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

che l'Amministrazione comunale di Tufo, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_ Febbraio 2010, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Pietrastornina con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ hanno stabilito che l'esercizio delle funzioni di Segretario comunale avvenga in forma associata tra i due

Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465 del 04.12.1997;

che detta forma associata di esercizio delle funzioni in parola deve essere disciplinata da apposita convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Tufo (classe IV) e Pietrastornina (classe IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segretario Comunale, ottenendo un significativo risparmio di spesa e dando vita così ad un'unica sede di segreteria di classe IV.

Il Comune di Tufo è individuato quale Comune capo-convenzione, assumendo, pertanto, il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione .

Si osserveranno in materia comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi nr. 150/1999 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete:

la nomina e revoca del Segretario comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D. Lgs 267/2000, previa concertazione con il Sindaco del Comune di Pietrastornina;  
la gestione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa concertazione con i Sindaci dei due Comuni cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

E' fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare delle sede convenzionata altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, nonché quelle di direttore generale.

### **ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune. L'orario di servizio viene ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei due comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare e tenuto conto della complessità delle problematiche degli enti stessi.

A tal fine, le prestazioni sono così ripartite:

- 50% presso il Comune di Tufo;
- 50% presso il Comune di Pietrastomina.

### **ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI**

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati al principio di proporzionale ripartizione degli oneri.

Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà

ripartita in rapporto diretto alle prestazioni lavorative prestate presso ciascun Comune, compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato del Segretario Comunale.

Il Comune capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero trimestrale delle spese a carico del Comune di Pietrastornina.

Tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato saranno ripartite tra i Comuni al 50% con esclusione dei diritti di rogito, del rimborso delle spese di viaggio ed eventuali compensi dovuti al Segretario Comunale riferiti alle funzioni aggiuntive assegnate dal Sindaco.

#### **ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, se necessari, tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario Comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

Le parti nelle rispettive qualità garantiscono che la presente convenzione viene stipulata in maniera da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto

andamento della Pubblica Amministrazione nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati dalla convenzione.

#### **ART. 5- DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La durata della presente convenzione è stabilita in tre anni e decorre dall'assunzione in servizio del Segretario nella sede convenzionata conseguente alla nomina dello stesso da parte del Sindaco del Comune di Tufo, capo-convenzione.

Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Sindaci, da trasmettere all'altro comune con raccomandata A/R.

Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni hanno la possibilità di definire, con l'accettazione del Segretario titolare della sede convenzionata, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso dovrà essere nominato.

Ove non si pervenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo-convenzione.

#### **ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO**



Spetta al Segretario, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% del trattamento economico fondamentale, oltre a quanto previsto dal CCNL vigente di categoria, ed oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni, ai sensi dell'art. 45, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

Detta retribuzione aggiunta si adegua automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal prossimo C.C.N.L. di categoria.

#### **ART. 7 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La dimensione demografica della segreteria convenzionata è pari a n. \_\_\_\_ abitanti, secondo quanto risulta dalle certificazioni degli Uffici Anagrafe dei Comuni di Tufo e Pietrastornina relative alla popolazione residente alla data del 31.12.2009.

#### **ART. 8 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di

Tufo

Il Sindaco del Comune di

Pietrastornina

---